



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Cesena

c.a dott. Alessandro Francioni

Responsabile Ufficio per la transizione al digitale

protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

**Oggetto: Invito 14-2020 al Comune di Cesena a seguito della segnalazione n. 133/2019 (Prot. AgID n. 15228 del 13/11/2019), relativa alla qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.**

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) prevede: *"È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione"*. La Determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D., è istituito presso l'AgID l'Ufficio dell'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Con segnalazione n. 133/2019, acquisita al protocollo AgID il 13/11/2019 con n. 15228, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale relativamente alla tematica della comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione, lamentando il Segnalante che un Avviso Pubblico comunale non prevedeva l'invio della documentazione in modalità telematica a mezzo PEC.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame la risposta fornita al riguardo da codesto Comune (nota prot. AgID n. 2230 del 20 febbraio 2020), con cui è stato rappresentato che l'adottata modalità di presentazione delle domande di cui all'Avviso Pubblico era finalizzata a garantire nel contempo:

- a) pari opportunità di partecipazione alla procedura di selezione comparativa in esame da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati, dal momento che le Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato, soggetti cui era rivolto l'avviso, non hanno l'obbligo di dotarsi di PEC;
- b) segretezza delle proposte progettuali fino al momento della valutazione da parte dell'apposita Commissione, dal momento che – trattandosi di procedura competitiva con attribuzione di punteggi e

formazione di graduatoria - l'invio in busta chiusa garantirebbe che tutte le proposte pervenute arrivino nella medesima modalità e non siano conoscibili e restino segrete fino all'apertura delle buste sigillate, che avviene in seduta pubblica dopo la scadenza del termine di presentazione dei progetti.

Tale argomentazione, purtroppo, non può considerarsi risolutiva della questione in quanto nel bando oggetto della segnalazione non è prevista alcuna modalità di presentazione dell'istanza mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Alla luce degli elementi di riscontro forniti, si osserva che, per quanto ampiamente documentato, la questione è stata incentrata, in primo luogo, sulla possibilità di previsione di un utilizzo in via esclusiva della PEC quale metodo di invio del progetto, in secondo luogo sulla segretezza delle proposte progettuali fino al momento della valutazione da parte dell'apposita Commissione nell'ambito di una procedura competitiva con attribuzione di punteggi e formazione di graduatoria, citando, per analogia, una sentenza TAR in ambito di bando di gara con invio delle offerte.

Quanto proposto non può giustificare la mancata previsione, all'interno del bando, di presentazione in modalità telematica dell'istanza di partecipazione.

Per tali motivi, si è ritenuta la segnalazione fondata in quanto l'Ente ha violato norme del C.A.D. ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A., in particolare dell'art. 65 del C.A.D. (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*) e dei principi generali contenuti nell'art. 2 co. 1, art. 3 co. 1, art. 15 del C.A.D. che riguardano l'obbligo per le Amministrazioni di utilizzare "*tecnologie dell'informazione e della comunicazione*"; si invita il comune di Cesena a porvi rimedio tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni ovvero, laddove ciò non sia possibile per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurare che la fattispecie abbia a ripetersi per il futuro, provvedendo affinché nei bandi venga prevista anche la modalità di presentazione telematica delle istanze, nel rispetto della normativa C.A.D.

Si rappresenta, altresì, che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesto Ente, ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D.

Cordiali saluti.